

PROCEDURA ADOTTATA DALLA SOCIETA' IN CASO DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI PER I CONTRATTI FINANZIARI

PREMESSA

Dal 1° gennaio 2018 è applicabile il Regolamento UE 2016/1011 dell'8 giugno 2016 in materia di indici utilizzati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (c.d. BMR- Benchmarks Regulation). Dall'11 gennaio 2024 è in vigore il D.Lgs n.207 del 7 dicembre 2023 che attua il Regolamento UE 2016/1011.

Con l'indicazione "Indice di riferimento" si intende il parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento nei contratti con la clientela per determinare il tasso di interesse.

Il BMR contiene disposizioni riguardanti la rilevazione, la diffusione e l'utilizzo da parte degli Enti vigilati (tra i quali banche e intermediari finanziari) di tali indici di riferimento in base ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per un contratto finanziario.

Il suo ambito applicativo comprende, tra gli altri, i prodotti bancari che comportano la concessione di credito.

Il presente Piano si applica ai seguenti prodotti indicizzati: conti, depositi e finanziamenti.

Il Piano è redatto al fine di disciplinare le azioni che la Banca/Società intende intraprendere in caso di sospensione o cessazione della fornitura dell'indice di riferimento da parte del suo Amministratore o del cambio significativo della relativa metodologia di calcolo.

PIANO INTERNO

1) Rilevazione della sospensione o cessazione della fornitura dell'indice di riferimento da parte del suo Amministratore o del cambio significativo della metodologia di calcolo	Con sospensione o cessazione si intende il venire meno, temporaneo o definitivo, della rilevazione o determinazione dell'indice da parte dell'ente preposto a tale scopo. Per "cambio significativo della metodologia di calcolo" si intendono le c.d. "modifiche rilevanti" ("material changes") della metodologia per la determinazione dell'indice, escluse le variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro.
2) Individuazione dell'indice di riferimento alternativo	In generale, nella scelta degli indici di riferimento alternativi, la Banca/Società si attiene alle disposizioni del BMR in materia di uso degli indici di riferimento: "Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se gli indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'articolo 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'articolo 36" (art. 29 BMR). L'art. 36 del BMR disciplina il contenuto del c.d. "Registro degli amministratori e degli indici di riferimento", istituito presso l'ESMA e tempestivamente aggiornato, pubblicamente accessibile via web. La disciplina prevede che i fornitori determinino e pubblichino una procedura relativa alle azioni che i fruitori devono intraprendere in caso di sospensione o cessazione della fornitura dell'indice di riferimento o del cambio significativo della metodologia di calcolo dell'indice medesimo. La scelta dell'indice alternativo di riferimento è possibilmente effettuata riflettendo la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell'indice che ha subito l'evento.

	<p>L'indice di riferimento alternativo attualmente individuato dalla Banca/Società anche sulla base delle "Recommendations by the working group on euro risk-free rates on EURIBOR fallback trigger events and €STR-based EURIBOR fallback rates" è Euroshort term rate (€STR) che sarà aumentato o diminuito in base al risultato che si ottiene dalla media semplice tra tutte le differenze che ci sono state tra questo indice e l'Euribor/Tasso BCE negli ultimi 5 anni, a cui si dovrà sempre aggiungere lo spread indicato nel contratto.</p> <p>Qualora l'€STR non dovesse essere più rilevato la scelta dell'indice di riferimento alternativo è effettuata in conformità agli articoli 23-bis, 23-ter, 23-quater del Regolamento UE 2021/168 del 10/02/2021 che ha modificato il Regolamento UE 2016/1011.</p>
--	--

"The working group's recommendations for an appropriate EURIBOR fallback rate for specific use cases will be based on: (a) a €STR-based term structure methodology for each financial product assessed against a list of key selection criteria; (b) a spread adjustment methodology used to avoid potential value transfer if a fallback is triggered."

3) Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo	L'indice sostitutivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca/Società.
4) Comunicazione alla clientela al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento	Nel caso si verifichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento, la Banca/Società comunica al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati in conformità all'art.118-bis, comma 2, TUB. La modifica si intende approvata se il cliente non recede dal contratto, senza spese, entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.
5) Informativa alla clientela	Il Piano interno è pubblicato sul sito internet della Banca/Società e costantemente aggiornato. Eventuali modifiche del Piano sono comunicate ai clienti almeno una volta l'anno unitamente alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela o alla prima occasione utile.
6) Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato	La sostituzione dell'indice è eseguita con effetto decorrente dal giorno successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito. Il presente Piano interno si applica nel caso in cui il contratto non preveda, ab origine, un indice di riferimento alternativo.
7) Monitoraggio ed aggiornamento	La Banca/Società monitora ed aggiorna il presente Piano interno a seguito di: <ul style="list-style-type: none"> - variazione della normativa esterna di riferimento; - eventi legati alle condizioni di mercato; - variazione della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.
8) Pubblicazione	Il presente Piano interno è pubblicato e messo a disposizione dei clienti sul sito internet della Banca/Società - Sezione Trasparenza.

**ITER OPERATIVO IN CASO DI CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE DI UNO O PIÙ
INDICI UTILIZZATI**

Attività	Funzione aziendale
Rileva la sospensione o la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento da parte del suo Amministratore o il cambio significativo della metodologia di calcolo e ne dà tempestiva comunicazione all' Area responsabile dell'aggiornamento del piano	Direzione Finanza di Capogruppo
Comunica al Consiglio di Amministrazione la dismissione del precedente indice e l'applicazione dell'indice individuato nel presente Piano	L' Amministratore delegato della Banca
Approva l'indice di riferimento alternativo ai fini della sua applicazione	Consiglio di Amministrazione della Banca
A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, comunica al cliente, tramite una Proposta di Modifica Unilaterale di Contratto (MUC), entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati in conformità all'art.118-bis, comma 2, TUB.	Responsabile di prodotto secondo la normativa interna di Product Management
Modifica il Piano Interno di sostituzione e cura la pubblicazione di un avviso sul sito della Banca con l'indicazione dell'intervenuta modifica.	Direzione Crediti
Invia, in caso di modifica del Piano, la relativa comunicazione almeno una volta l'anno unitamente alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela o alla prima occasione utile.	Responsabile di prodotto secondo la normativa interna di Product Management
Aggiorna il sistema informativo, la contrattualistica, la trasparenza sostituendo gli indici dismessi/variati con i nuovi indici di riferimento	Responsabile di prodotto secondo la normativa interna di Product Management

Torino, 20/12/2024